

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2018 promossa da:

CLIENTE

ATTORE

contro

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come risulta da verbale d'udienza, parte integrante della presente pronuncia. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:

Con atto di citazione ritualmente notificato **CLIENTE** conveniva in giudizio **BANCA** al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa eccezione e difesa respinta: **IN VIA PRINCIPALE DI MERITO**: 1. **DETERMINARE** l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati della perizia di parte allegata ovvero, se ritenuta necessaria, sui risultati del ricalcolo effettuato in sede di CTU tecnico bancaria e sulla base della documentazione relativa ai rapporti di conto corrente e apertura di credito bancario SBF e anticipazioni su documenti; 2. **CONDANNARE** per l'effetto la convenuta **BANCA** alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e riscosse nel periodo di riferimento, inclusi eventuali interessi legali creditori dovuti in favore della società attrice nella misura di € 21.746,00, salvo diversa misura dovesse valutarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU; **IN VIA ISTRUTTORIA**, si chiede sin da ora all'Ecc.mo Tribunale, voler disporre l'acquisizione di tutti i documenti relativi al periodo di riferimento ed al contratto bancario oggetto del presente procedimento (convenzione di conto corrente, estratti conto e ricevute di versamento), ordinandone l'esibizione alla banca convenuta anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si chiede ammettersi CTU tecnico bancaria al fine di determinare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite dalla convenuta **BANCA** nel periodo di riferimento e da porre immediatamente a carico del medesimo istituto bancario, con riserva di ulteriori istanze istruttorie e produzione documentale. **IN OGNI CASO** Con vittoria di spese ed onorari di causa”.

Allegava parte attrice di essere stato titolare dei seguenti conti correnti: n. **omissis**, n. **omissis**, n. **omissis**, che venivano chiusi in data 24 maggio 2017- 5 giugno 2017.

Veniva dunque redatta consulenza di parte che evidenziava la sussistenza di interessi usurari applicati ai rapporti contrattuali.

Chiedeva dunque la ripetizione di quanto indebitamente percepito dall'istituto di credito.

Si costituiva in giudizio **BANCA** chiedendo in via preliminare dichiararsi la nullità della citazione per totale indeterminatezza e, quanto al merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande, in quanto manifestamente infondate.

Contestava infatti parte convenuta sia la sussistenza di usura nei contratti per cui è causa sia la mancata prova dei fatti costitutivi della domanda avanzata dall'attore.

In sede di prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Venivano in seguito rigettate le istanze istruttorie avanzate dalla sola parte attrice e la causa veniva rinviata per gli incumbenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 24.05.2021 n. 591

La domanda attorea è infondata quanto al merito e non merita perciò accoglimento.

I contratti sottoscritti da **CLIENTE** con l'istituto di credito sono i seguenti: contratto di conto corrente n. **omissis** del 15 marzo 2007; contratto di conto corrente n. **omissis** del 14 agosto 2007; contratto di conto corrente n. **omissis** del 23 gennaio 2012, (docc. 4, 5 e 6 di parte convenuta).

Parte attrice ha versato in atti documentazione incompleta e parziale; ha infatti allegato alla citazione solo parte degli estratti conto relativi ai rapporti contrattuali (a mero titolo esemplificativo, risultano parziali gli estratti conto relativi al rapporto **omissis** e mancano certamente i primi estratti conto relativi al rapporto **omissis**).

Né ha fornito prova di avere avanzato richiesta ex art.119 TUB prima rispetto all'introduzione del giudizio ma, a ben vedere, non l'ha svolta nemmeno in corso di causa, limitandosi in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ad avanzare una generica richiesta ex art. 210 c.p.c., così formulata "Si chiede, altresì, all'Ecc.mo Tribunale, voler disporre l'acquisizione di tutti i documenti relativi al periodo di riferimento ed al contratto bancario oggetto del presente procedimento (estratti conto e ricevute di versamento ecc...) ordinandone l'esibizione alla banca convenuta anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c.".

Si può fin da subito affermare che parte attrice non abbia affatto fornito prova dei fatti costitutivi posti a base del diritto asseritamente vantato nei confronti dell'istituto di credito.

L'attore, infatti, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza di poste passive nel corso del rapporto rispetto alle quali si sarebbero determinati esborsi maggiori rispetto a quanto dovuto. A tal fine è indispensabile la produzione in giudizio dei contratti e di tutti gli estratti conto relativi al rapporto (in questo senso, tra molte, Tribunale Nocera Inferiore del 29 gennaio 2013).

Così si è espresso anche il Tribunale di Roma, che ha affermato che "Laddove l'iniziativa giudiziaria volta ad ottenere la restituzione di interessi anatocistici asseritamente addebitati sul conto corrente sia stata assunta dal correntista, l'onere della prova non può che ricadere integralmente a suo carico" (Tribunale di Roma, sent. n. 4233 del 26/2/2013).

Deve infatti sottolinearsi che la regola generale prevista ex art. 2697 c.c. non subisce deroga nemmeno nelle controversie in materia bancaria, con la conseguenza che incombe sul correntista- attore l'onere di provare ed allegare i fatti posti a base della domanda; ciò vale anche nel caso in cui parte attrice assuma che solo parte dei pagamenti siano indebiti, poiché la parziale inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo, unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale, della domanda di indebito oggettivo e la relativa prova incombe sull'attore (Tribunale di Roma, Est. Basile, sent. n. 20154 del 25 ottobre 2017).

La giurisprudenza, infatti, ha da tempo chiarito che "non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione", (così, Tribunale Reggio Emilia, sent. del 27.11.2019, Cass. Civ. sent.n. 30822/18, n. 24948/17 e n. 9201/15).

La carenza non può evidentemente essere superata da un ordine di esibizione, che avrebbe il chiaro fine di sopperire alla lacune in cui è incorso l'attore e che dunque andrebbe a stravolgere quanto previsto dall'art. 2697 c.c. in materia di riparto dell'onere probatorio.

Se quanto esposto consentirebbe ex se di addivenire ad una pronuncia di rigetto della domanda, per completezza si ritiene comunque di esaminare la perizia di parte allegata alla citazione.

Dalla lettura si comprende infatti in quali errori sia incorsa parte attrice.

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 24.05.2021 n. 591

Anzitutto è lo stesso consulente di parte ad evidenziare la mancanza di documentazione completa; ciò già sottrae attendibilità ai ricalcoli eseguiti, posto che in assenza di documentazione completa è impossibile effettuare un'analisi dell'andamento del rapporto.

Inoltre lo stesso ritiene di applicare, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, quanto previsto dalla l. 108/96, dunque la nota formula di "matematica finanziaria".

Ai fini del calcolo dell'usura, si ritiene doveroso aderire all'impostazione giurisprudenziale, peraltro prevalente, che afferma che "Le istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate", (Tribunale di Milano, 3/6/2014, n. 7234).

Detta pronuncia si pone in accordo anche con quella che ha affermato "L'osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all'art. 644 c.p. Una diversa interpretazione, infatti, seppur avallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale- appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell'art. 644 c.p. si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza. In via transitoria la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d'Italia", (Tribunale di Verona, 9/12/2013).

Il mancato utilizzo della formula della Banca d'Italia negli assunti attorei, comporta che non sia stata fornita al Giudice alcuna prova, o allegazione fondata, circa l'effettivo superamento del tasso soglia.

A ciò si aggiunga che per nessun contratto emerge l'applicazione di costi, oneri e commissioni non dovuti (nemmeno in base alle prospettazioni del consulente di parte): egli individua un indebito pari ad Euro 21.746,00 che è la somma degli indebiti relativi a ciascun contratto esclusivamente a fronte dell'asserito superamento del tasso soglia.

È infatti significativo che lo stesso riconosca il mancato addebito di somme a titolo di Commissione di Massimo Scoperto e che non operi alcun calcolo relativo ad altri tassi illegittimamente applicati.

È la stessa ricostruzione attorea a circoscrivere il perimetro della vicenda in un'usura che è tuttavia allegata in modo scorretto e non condivisibile, non essendo stato utilizzato il criterio di calcolo corretto. In tutto quanto esposto devono ritenersi assorbite le ulteriori questioni prospettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo in base al D.M. 55/14, come aggiornato, con applicazione dei valori minimi quanto alle fasi istruttoria e decisionale, essendo state rigettate le istanze istruttorie e a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta le domande avanzate da **CLIENTE** nei confronti di **BANCA**;
- 2) Dichiara tenuto e condanna **CLIENTE** al pagamento in favore di **BANCA** della somma di Euro 3.545,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Forlì, 24 maggio 2021

Il Giudice

dott. Maria Cecilia Branca